

Publicato il 11/02/2019

**N. 01035/2019 REG.PROV.CAU.
N. 11357/2018 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11357 del 2018, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Ruta e Margherita Zezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in via digitale come da pubblici registri e con domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Di Fratta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare, del

- del provvedimento emanato dalla Direzione Centrale Risorse Umane del Dipartimento dei VVF, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile prot. n. 33198 del 13.06.2018 di assegnazione definitiva del dott. -OMISSIS- alla sede di servizio del Comando Provinciale VVF di Prato (all.12);

- di ogni atto presupposto e connesso, ancorché non conosciuti e/o comunicati, incidente, direttamente o indirettamente, sulla posizione giuridica del ricorrente, ivi compreso il provvedimento emanato dalla Direzione Centrale Risorse Umane del Dipartimento dei VVF, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile prot. n. 33162 del 13.06.2018 (all. 11) di assegnazione definitiva delle dott.ssa -OMISSIS- presso il Comando VVF di Campobasso;

NONCHÉ PER LA CONDANNA,

del Ministero dell'Interno e del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in persona del Ministro p.t. con sede a Roma in Piazza del Viminale:

- all'assegnazione del ricorrente dott. -OMISSIS- presso la sede di servizio del Comando VVF di Campobasso;

- al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi dal ricorrente in conseguenza della mancata assegnazione presso il Comando VVF di Campobasso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di -OMISSIS- e di Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2019 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Atteso che, a un prima sommaria valutazione tipica della fase cautelare, il Collegio ritiene di aderire a quell'orientamento secondo cui il diritto di scelta della sede di lavoro, assicurato al lavoratore che assista con continuità un familiare handicappato convivente (art. 33 legge n. 104/1992), non costituisce un titolo preferenziale o una prelazione in favore del lavoratore vincitore di concorso, e non consente mai di sovvertire l'ordine di assegnazione delle sedi secondo la graduatoria finale. La norma in esame prevede infatti che l'esercizio del relativo diritto concerna esclusivamente posti di lavoro vacanti, ulteriori rispetto a quelli assegnati ai vincitori del concorso (Cons. Stato, Sez. IV, 18/10/2011, n. 5603; Cons. Stato, Sez. IV, 18/10/2011, n. 5603 Cons. Stato, Sez. IV, 18/10/2011, n. 5603);

Ritenuta la sussistenza del profilo del periculum in mora, stante le esigenze rappresentate dalla parte ricorrente e tenuto conto dell'interesse pubblico connesso alla necessità organizzative degli uffici;

Considerato, quindi, di dover accogliere l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende gli atti impugnati nei limiti dell'interesse dedotto in giudizio, assegnando al ricorrente la sede secondo l'ordine di graduatoria;

Atteso, in considerazione della non univocità degli orientamenti giurisprudenziali della questione, ricorrono gravi ed eccezionali motivi per disporre la composizione delle spese di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, accoglie l'istanza cautelare nei termini indicati.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 23 ottobre 2019.

Compensa il pagamento delle spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Rosa Perna, Consigliere

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Fabrizio D'Alessandri

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.